



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE– AREA PROCEDURE CONCORSUALI

RG 199-2/ 199 /2024

Il Tribunale di Velletri, nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonino La Malfa Presidente

dssa Raffaella Calvanese Giudice rel.

dssa Francesca Aratari Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt. 40, 44 e 84 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. RG 199/2024

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la proposta di concordato preventivo presentata dalla società HDP 2022 srl in pendenza del procedimento introdotto dai creditori per l'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che la suddetta proposta è sorretta da un piano in continuità indiretta che prevede la cessione dell'azienda, attualmente concessa in affitto, sulla base della proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla Snack Italia S.r.l., facente capo all'imprenditore Salvatore Casillo, società proprietaria (a seguito di aggiudicazione nell'ambito della procedura di concordato preventivo Ica Foods SpA) dell'immobile presso cui è situata l'azienda di pertinenza della debitrice;

rilevato che a seguito dei rilievi formulati dal Tribunale la ricorrente ha modificato la proposta e il piano di concordato, che attualmente prevede, in sintesi, con il trattamento dei crediti di natura tributaria e previdenziale ai sensi dell'art. 88 CCII: a) l'utilizzo delle attuali disponibilità liquide; b) il realizzo delle rimanenze di magazzino; c) l'incasso dei crediti; d) l'incasso del corrispettivo di euro 3.328.965,00 relativo alla cessione dell'azienda come da offerta irrevocabile d'acquisto presentata da Snack Italia S.r.l. (per euro 3.600.000, ridotto dell'accollo dei debiti retributivi ex art 2112 c.c. relativi a 37 dipendenti) per un attivo concordatario ammontante complessivamente ad euro 3.886.525,00;

rilevato che secondo le previsioni del piano l'attivo come sopra indicato è destinato ai seguenti pagamenti nell'arco temporale di complessivi quattro anni: 100% delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato nonché dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.1 c.c. ed allocati in Classe 1 e di quelli assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.2 c.c. ("quota capiente") nei limiti di quanto stimato nella relazione ex art. 84 V° c. CCII, redatta dal dott. Luigi Zingone, ed allocati in Classe 2a; 23%

dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.2 c.c., degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 2b; 19% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.3 c.c., degradato al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 3; 17% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 c.c., degradato al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 4; 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 bis c.c., degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 5; 8% dei debiti privilegiati verso banche ex art. art. 9 c. 5 del D.Lgs 123/1998 degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 6; 8% dei debiti previdenziali privilegiati ex art. 2753-2778 nn.1 e 8 c.c. degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 7; 8% dei debiti tributari privilegiati ex art. 2778 c.c. degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 8; 8% dei debiti privilegiati per tributi locali (TARI e TASI), degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 9; 5% dei debiti chirografari ab origine ed allocati in Classe 10; 5% dei debiti chirografari verso le c.d. imprese minori, allocati in Classe 11; 3% dei debiti chirografari garantiti da terzi ed allocati in Classe 12; considerato che in questa sede il Tribunale è chiamato in primo luogo a verificare la sussistenza dei requisiti formali di sottoscrizione della domanda e la documentazione allegata, i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi, il presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza;

ritenuto che al Tribunale siano demandati, altresì, la valutazione circa la ritualità della proposta sotto il profilo della valutazione di convenienza che, a fronte di un piano in continuità, si risolve nell'assenza di pregiudizio per i creditori, e sotto l'ulteriore profilo della non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati;

ritenuto che la domanda presentata da HDP 2022 srl rispetti i requisiti ritualità della proposta atteso che :

è corredata della documentazione prevista dall'art. 39 CCII ed è stata approvata e sottoscritta dal l.r. della società ai sensi dell'art. 120 bis cci;

ricorrono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi/ insolvenza, desumibile dai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria allegata;

appare corretta ai sensi dell'art. 85 CCII la suddivisione dei creditori in classi;

i contenuti formali e sostanziali del piano appaiono conformi alle previsioni dell'art. 87 CCII;

sono state allegate le relazioni attestative prescritte ai sensi degli art 87 co 3 e 88co2 CCII, e art 84 v co e 88 CCII.

Le suddette relazioni, alla luce delle integrazioni effettuate, appaiono redatte in modo apparentemente corretto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale, e appaiono sufficientemente analitiche ed esaustive con

riguardo alle analisi condotte e al percorso logico -argomentativo posto alla base delle attestazioni rese.

In particolare, con riguardo alla sostenibilità economica della proposta, appare adeguatamente vagliata – da ultimo, sulla scorta della valutazione eseguita dall'avv. Cristiano Annunziata, - anche l'incidenza e le previsioni di copertura dei costi legati alla retrocessione dell'azienda attualmente in affitto, con specifico riguardo ai debiti retributivi e agli oneri da licenziamento collettivo.

In conclusione, la documentazione prodotta a corredo del ricorso fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Ne deriva che la ricorrente può essere ammessa alla procedura di concordato con la nomina in qualità di Commissario Giudiziale del professionista appresso indicato in dispositivo

Poiché il piano concordatario prevede la cessione dell'azienda a terzi, il Commissario Giudiziale va onerato dell'attività svolta ad acquisire offerte concorrenti ai sensi dell'art. 91 CC, rimessa all'esito al GD di disporre l'eventuale procedura competitiva.

PQM

Visto l'art. 47 CCII

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di HDP 2022 srl con sede legale in Pomezia (RM) S.S. Pontina km 27,650 cap 00071 Codice fiscale 1343653100

nomina giudice delegato la dott.ssa Francesca Aratari;

nomina in qualità di commissario giudiziale il dott Umile Iacovino

dispone che il Commissario giudiziale avvii entro 30 gg la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda ai sensi dell'art. 91 CCII, dando pubblicità all'offerta pervenuta, mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche per almeno 20 gg e sul quotidiano Il Sole24 ore per almeno due volte;

fissa rispettivamente per il giorno 15 luglio 2026 e per il giorno 20 luglio 2026 la data iniziale e finale per l'espressione del voto da parte dei creditori, da far pervenire a mezzo pec all'indirizzo comunicato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, co. 2 CCII;

assegna al commissario giudiziale termine fino al 31/3/2026 per comunicare ai creditori, nelle forme previste dall'art. 104, co. 2 CCII un avviso contenente la data iniziale e finale di espressione del voto, la proposta e il piano di concordato, il presente decreto di apertura della procedura, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonché l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni con gli avvertimenti di cui agli artt. 200, co. 1 lett. c) e 10, co. 3 CCII; fino a giorni 45 prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori per gli incumbenti di cui agli artt. 104, co. 1 e 105, co. 1 D. Lgs. n. 14/19 e per trasmettere la relazione particolareggiata ai creditori e al pubblico ministero; fino a 15 gg prima

della data iniziale stabilita per il voto dei creditori per il deposito in cancelleria e la comunicazione ai sensi dell'art. 107, co. 3 D. Lgs. n. 14/19 di un'informativa finalizzata ad illustrare ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati, la propria relazione, con le eventuali integrazioni apportate ai sensi dell'art. 105, co. 3 e 5 D. Lgs. n. 14/19, le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori, con specifica comparazione delle proposte concorrenti, ed alla quale dovrà essere allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi; fino a giorni 7 prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori per il deposito di una relazione definitiva in cancelleria dandone avviso al giudice delegato, contenente il proprio parere argomentato sulle osservazioni e contestazioni eventualmente presentate, e per la comunicazione della stessa ai creditori e agli altri interessati;

- ordina alla società proponente di consegnare al Commissario giudiziale copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, anche ai fini dell'annotazione prevista dall'art. 103 D. Lgs. n. 14/19;

- assegna alla proponente termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della somma di € 80.000,00 quale anticipo sulle spese di procedura, mediante versamento su conto corrente intestato alla procedura;

dispone che il commissario giudiziale vigili sull'attività del debitore e fornisca ai creditori che ne fanno richiesta alle condizioni previste dall'art. 92, co. 3 e 4 D. Lgs. n. 14/19 le informazioni utili per la presentazione di proposte ed offerte concorrenti; b) comunichi al pubblico ministero senza ritardo i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni, nonché la relazione di cui all'art. 105, co. 1 D. Lgs. n. 14/19; c) notifichi un estratto del presente provvedimento ai competenti uffici ove necessario per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari o mobiliari; d) solleciti l'agente della riscossione e gli enti impostori competenti a trasmettere copia delle certificazioni e dell'avviso di irregolarità così come previsto dall'art. 88, co. 3 D. Lgs. n. 14/19; e) compia ogni altra verifica e adempimento previsto dalla legge, anche ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 1/19 e dal presente decreto; f) segnali l'eventuale mancato versamento delle somme determinate a titolo di anticipo per le spese di procedura;

dispone che la proponente depositi con periodicità mensile, trasmettendone altresì copia ai commissari giudiziali, una relazione informativa sull'attività compiuta e sull'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 50.000,00, l'indicazione della giacenza di cassa, delle rilevanti variazioni di magazzino e degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 e 94, co. 2 D. Lgs. n. 14/19, l'estratto del libro

giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso e gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo; -

manda alla Cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 CCII

Si comunichi.

Così deciso in Velletri il 3/2/2026

Il Giudice estensore

dssa Raffaella Calvanese

Il Presidente

dott Antonino La Malfa